



Decisione n. 1530 del 10 aprile 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni - Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta dell'11 marzo 2018, in relazione al ricorso n. 1773, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente, in possesso di diploma di scuola media superiore e patrimonio compreso tra 20.000 e 100.000 euro (come da questionario MiFID 2008), lamenta di aver subito un pregiudizio per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione di servizi d'investimento da parte dell'Intermediario, con riferimento agli investimenti in azioni dal medesimo Intermediario emesse, posti in essere nel periodo compreso tra il 1996 e il 2012. In particolare, egli eccepisce:

- la nullità degli acquisti effettuati prima del 4 ottobre 2005, per mancanza della manifestazione di volontà del Ricorrente di procedere con l'acquisto dei titoli di che trattasi;
- la nullità del contratto quadro per mancanza della sottoscrizione dell'Intermediario;
- la nullità degli acquisti per carenza di delibera di ammissione a socio del Ricorrente;
- l'annullabilità dei contratti d'acquisto per dolo, errore essenziale e riconoscibile, presupposizione;
- carenze in fase di profilatura;
- valutazioni di appropriatezza e adeguatezza, anche con riferimento alla concentrazione del relativo portafoglio d'investimenti;
- violazioni degli obblighi di trasparenza ed informazione, anche nella fase successiva alla vendita, con riferimento sia alla situazione di conflitto di interessi, sia alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in materia di prodotti illiquidi.

A supporto delle contestazioni mosse, il Ricorrente indica, tra l'altro, quanto segue:

- dal questionario MiFID del Ricorrente datato 18 aprile 2008 *“si vinceva chiaramente la sua propensione al risparmio, atteso che lo stesso dichiarava di voler rivalutare il capitale impiegato, con esposizione a oscillazioni “molto limitate” e di preferire investimenti a basso grado di rischio”*;
- *“al Ricorrente veniva data per sicura e certa la realizzazione dei titoli detenuti in portafoglio, in qualsiasi momento, a semplice richiesta”*;
- a fronte della richiesta di accedere alla documentazione bancaria, *“l'istituto non ha prodotto alcun documento relativo agli acquisti precedenti all'ottobre del 2005, per n. 2.509 azioni”*;
- l'Intermediario *“non ha mai assunto [dal Ricorrente] nessuna specifica informazione circa le caratteristiche - in termini di età, di obiettivi e di orizzonte temporale - di investimento, di esperienza e cultura finanziaria, al fine di valutare l'adeguatezza dei prodotti finanziari propinati al medesimo...”*;

- l'Intermediario *“sia nelle occasioni di acquisto [delle Azioni], censurate in questa sede, che in costanza di rapporto, non ha esplicitato al cliente che i titoli erano illiquidi e ad altissimo rischio”*;
- *“la Banca avrebbe dovuto prestare il servizio di consulenza e sconsigliare all'esponente di acquistare e mantenere detti titoli... L'art. 37 del contratto quadro ... prevede che “Nella prestazione del Servizio di Collocamento la Banca, di sua iniziativa o su richiesta del Cliente, potrà fornire allo stesso una consulenza generica su tipi di Strumenti Finanziari ... a nulla rileva che il contratto di intermediazione inter partes non preveda espressamente detto servizio, posto che per esso non è richiesta la forma scritta ex lege”*;
- *“non risulta che l'Istituto abbia fornito adeguata informazione in merito al conflitto d'interessi. Laddove fornita, detta informazione è comunque troppo vaga”*;
- *“l'acquisto delle azioni ... è stato rappresentato [al Ricorrente] dalla Banca sulla base di valutazioni patrimoniali puramente virtuali e non corrispondenti ai dati reali e, dunque, attribuendo alle proprie azioni un prezzo falsato non corrispondente al valore reale”*;
- *“non risulta che [l'Intermediario] abbia mai espletato alcuna verifica di adeguatezza e/o inappropriatezza tra i prodotti propinati al socio – in occasione delle negoziazioni e dei collocamenti – e il suo profilo... Soltanto in occasione dell'acquisto del gennaio 2008 ...[al Ricorrente] veniva sottoposto per la firma un foglio contenente il presunto esito del test di adeguatezza, mai nella realtà espletato, dal quale risultava che il ricorrente avrebbe autorizzato la Banca a procedere con l'operazione, nonostante fosse inadeguata per oggetto e vi fosse conflitto di interessi, perché il titolo era di emissione della Banca intermediaria. Per gli altri acquisti, invece, i format predisposti arbitrariamente [dall'Intermediario] riportavano soltanto la presunta informativa del conflitto della Banca nell'operare in azioni di sua stessa emissione”*;
- l'art. 38 del contratto quadro prevedeva la c.d. *“assistenza post-vendita”* che *“impone un ruolo discrezionale dell'intermediario, il quale, nella fase di gestione, custodia e amministrazione del portafoglio, suggerisce e consiglia il*

cliente su acquisti/vendite di titoli e anche disinvestimenti/investimenti del portafoglio”;

- l’Intermediario, da una parte, avrebbe *“ostacolato inesorabilmente la rivendita di tali titoli per cui si controverte, non dando seguito agli ordini in tal senso disposti”* e, dall’altra, *“non era dotato di alcuna strategia di best execution al momento della liquidazione richiesta”;*

- l’Intermediario avrebbe, inoltre, *“eluso la richiesta di liquidazione del pacchetto azionario, lasciando che l’esponente fosse “scavalcato” da altri soci”*, conclusivamente formulando domanda di vedersi riconosciuta la somma di € 153.072,00 a titolo redibitorio/risarcitorio, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c., rivalutazione ed interessi.

2. Nelle proprie deduzioni difensive l’Intermediario ha rilevato quanto segue:

i. l’ACF deve ritenersi incompetente per tutte le questioni mosse dal Ricorrente in qualità di *“socio nei confronti della società cui partecipa, e non da un investitore nei confronti dell’intermediario”;*

ii. il Ricorrente è socio dell’Intermediario dal 1996, il che contribuirebbe a *“rendere non credibile la ricostruzione del Ricorrente circa presunti plurimi solleciti, nonché presunti “artifici e raggiri” che per più di 20 anni la Banca avrebbe perpetrato a danno del Cliente”;*

iii. il rapporto di intermediazione finanziaria con il Ricorrente è stato formalizzato in data 23 agosto 1996 e, successivamente, in data 26 marzo 2003 e in data 18 aprile 2008, data quest’ultima in cui sono state acquisite anche le informazioni di cui al relativo questionario MiFID, poi rinnovato nel 2015;

iv. la validità del contratto quadro stipulato tra le parti, attesa la sottoscrizione del Ricorrente sullo stesso;

v. con riferimento ai vizi del consenso lamentati nel ricorso, *“va immediatamente eccepita la mancanza di qualsivoglia supporto probatorio a sostegno di quelle che rimangono mere asserzioni di controparte”*. Sul punto, l’Intermediario cita una precedente decisione ACF secondo la quale *“in ragione della mancanza di una persuasiva prova degli artifici e/o dei raggiri idonei ad ingenerare nei ricorrenti una effettiva rappresentazione alterata della realtà concernente la illiquidità dei titoli, tali da indurli a concludere un contratto che*

altrimenti non avrebbero concluso - non possa nel caso in esame accertarsi neppure incidentalmente un'ipotesi di dolo-causa di annullamento degli atti di acquisto ai sensi dell'art. 1439 cod. civ. con conseguente restituzione delle reciproche prestazioni effettuate" (decisione n. 115 del 21 novembre 2017);

vi. l'art. 45 del contratto quadro prevede che *"la Banca, ove non convenuto in forza di apposito e separato contratto scritto, non svolgerà in favore del Cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti"* e che *"l'unico servizio finanziario prestato dalla Banca in favore [del Ricorrente] è stato quello di ricezione e trasmissione ordini di strumenti finanziari, oltre al servizio accessorio di custodia e amministrazione, ma non anche quello di consulenza, né tanto meno quello di gestione patrimoniale"*, e pertanto non vi era l'obbligo di eseguire la valutazione di adeguatezza;

vii. le azioni in questione, al momento degli acquisti effettuati dal Ricorrente, non potevano considerarsi titoli illiquidi, come dimostrato dal fatto che *"dall'avvio delle negoziazioni sul mercato Hi-Mtf, sono state compravendute n. 1.832.590 azioni"* e da alcuni estratti di ordini di vendita allegati alle deduzioni;

viii. gli obblighi informativi sono stati correttamente adempiuti, avendo l'Intermediario *"fornito al cliente l'informativa prevista dalla normativa applicabile in relazione alle Azioni e al conflitto di interessi"*;

ix. le stesse azioni, al momento degli acquisti effettuati dal Ricorrente non potevano considerarsi titoli illiquidi, come dimostrato da alcuni estratti di ordini di vendita *"eseguiti in tempi rapidissimi"* e dal fatto che *"dal 2016 sono state compravendute n. 1.832.590 azioni"*;

x. con riferimento agli ordini di vendita, l'Intermediario rileva che il Ricorrente in tal senso ha disposto soltanto un ordine il 18 luglio 2016, successivamente all'avvio delle negoziazioni delle Azioni sul mercato Hi-Mtf. *"Tale ordine, rinnovato in data 26 luglio 2016, è rimasto ineseguito e, tuttavia, mai più riproposto"*;

xi. Con riferimento alla somma richiesta a titolo di risarcimento, l'Intermediario rileva che non è stato dimostrato il danno subito dal Ricorrente. In ogni caso,

nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, del ricorso, si dovrà tenere in considerazione, oltre alla già eccepita prescrizione, il fatto che il Ricorrente:

- detiene ancora le 8.504 azioni oggetto del ricorso, che hanno un valore attuale di 43.795,60 euro;
- ha ricevuto l'assegnazione di 530 azioni a titolo gratuito nel 2011 e di 204 azioni a titolo di dividendo negli anni 2012 e 2013;
- ha percepito, dal 2001, dividendi per un ammontare pari a 18.303,54 euro.

3. Nelle deduzioni integrative il Ricorrente ha replicato sostanzialmente riconfermando quanto già esposto in precedenza.

4. Lo stesso è a dirsi per le repliche finali prodotte dall'Intermediario.

DIRITTO

I. Esaminate le risultanze disponibili in atti, si esprimono le seguenti considerazioni.

Il contratto quadro datato 18 aprile 2008, sottoscritto dal Ricorrente, nella Sezione III “norme che regolano il servizio di collocamento di prodotti e servizi di investimento”, prevede che:

- *“la banca promuove l'acquisto e/o la sottoscrizione di prodotti per i quali abbia ricevuto l'incarico di collocamento da parte delle relative società prodotte”* (art. 37, comma 1);
- *“nella prestazione del Servizio di Collocamento, la Banca, di sua iniziativa o su richiesta del Cliente, potrà fornire allo stesso una consulenza generica sui tipi di Strumenti Finanziari...”* (art. 37, comma 4);
- *“su iniziativa della Banca o su richiesta del Cliente, previa sottoscrizione di apposito contratto, potrà essere prestato al Cliente il servizio di consulenza”* (art. 37, comma 5);
- *“qualora il Cliente richieda di sottoscrivere e/o acquistare Prodotti che la Banca valuti come non appropriati al Cliente medesimo, la Banca dà notizia al Cliente di tale valutazione anche utilizzando un formato standardizzato”* (art. 41).

La Sezione IV dello stesso contratto delinea le “norme che regolano i servizi di ricezione e trasmissione ordini e di negoziazione per conto proprio su Strumenti Finanziari” e prevede che:

- *“la Banca, ove non convenuto in forza di apposito e separato contratto scritto, non svolgerà in favore del Cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti”* (art. 45, comma 2);
- *“qualora il Cliente impartisca istruzioni che la Banca valuti come non appropriate al Cliente medesimo, la Banca, prima della loro esecuzione ..., dà notizia al Cliente di tale valutazione anche utilizzando un formato standardizzato”* (art. 53).

Sono, altresì, presenti agli atti due profilature MiFID del Ricorrente, rispettivamente datate 18 aprile 2008 e 2 febbraio 2015, che assegnano entrambe al Ricorrente un profilo di rischio “medio-basso”, delle quali la prima assume rilevanza con riguardo al ricorso odierno, essendo la seconda successiva alle operazioni oggetto di contestazione.

Si rileva, in merito, che dalle risposte al questionario MiFID datato 18 aprile 2008 risultano un livello di conoscenza degli strumenti finanziari “medio”, precedenti investimenti in azioni, l’esecuzione nell’anno precedente di *“fino a 10 operazioni e per un volume non superiore a 50 mila euro”* (opzione minima possibile), l’obiettivo di *“rivalutare il capitale investito, esponendo il capitale ad oscillazioni molto limitate”* e la preferenza per *“investimenti a basso grado di rischio/rendimento”*.

L’Intermediario ha versato in atti anche un estratto del libro soci, da cui risulta che il Ricorrente è stato ammesso quale socio a partire dal 9 dicembre 1996; inoltre, ha prodotto documenti di “dettaglio operazione”, relativi all’esecuzione di ordini di vendita su proprie azioni, eseguiti nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2007 e il 21 settembre 2012.

2. Sulla base delle ricostruzioni dell’operatività posta in essere dall’odierno Ricorrente come ricostruibile in base alla documentazione versata in atti, non può non essere rilevato l’intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale con riguardo alle operazioni effettuate fino al 27 ottobre 2006, aventi ad oggetto in tutto n. 3.800 azioni, ai sensi dell’art. 2946 c.c.; ciò in quanto il

primo atto idoneo ad interrompere il decorso di tale termine prescrizionale va individuato nel reclamo presentato dal Ricorrente in data 27 ottobre 2016.

3. Ciò preliminarmente dichiarato e venendo ora, con riferimento alle restanti operazioni non prescritte, alle doglianze afferenti il contestato inadempimento degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, va detto che il contratto quadro sottoscritto dal Ricorrente in data 18 aprile 2008 prevedeva che *“la Banca, ove non convenuto in forza di apposito e separato contratto scritto, non svolgerà in favore del Cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti”*. E tuttavia, nel modulo d’ordine dell’acquisto datato 15 gennaio 2008 compare la seguente dichiarazione: il Ricorrente autorizza *“la presente operazione nonostante sia stato preventivamente informato che essa appare alla banca non adeguata per oggetto”*, il che induce ragionevolmente a ritenere che l’Intermediario abbia, in effetti, prestato servizio di consulenza.

4. Ad ogni buono conto, con riferimento alla valutazione di appropriatezza/adeguatezza, l’Intermediario osserva di aver effettuato la verifica di appropriatezza in conformità alla *“Sezione III”* del contratto quadro che *“contempla all’art. 37, commi 4 e 5, e all’art. 40, commi 1 e 2, tale modalità di prestazione del servizio di intermediazione finanziaria, realizzatasi tramite “operazioni concluse sulla base di un’autonoma valutazione del cliente e non in forza di una raccomandazione personalizzata della Banca o presunta come adatta al cliente o basata sulle caratteristiche del cliente medesimo. Tale criterio di appropriatezza è stato rispettato nell’esecuzione delle operazioni disposte [dal Ricorrente]”*. Egli afferma anche che *“le operazioni di acquisto eseguite negli anni sono da definirsi “appropriate” al profilo del Cliente – eccezion fatta per l’acquisto di n. 200 azioni del 15 gennaio 2008 (nel cui ordine, comunque, è stata data adeguata informativa sottoscritta dal Cliente, che ha espressamente autorizzato l’operazione...) in ragione dell’esperienza in azioni e della conoscenza “media” degli strumenti finanziari dichiarata dal Cliente nel citato questionario. Viceversa, qualora le operazioni concluse dal Ricorrente fossero risultate non appropriate rispetto al profilo dello stesso, sui moduli di acquisto, sottoscritti [dal Ricorrente] sarebbe comparso l’avviso della*

non appropriatezza... nessuna indicazione di non appropriatezza è riportata nei moduli...".

Nel questionario datato 18 aprile 2008, rilevante per le operazioni contestate, l'Intermediario aveva assegnato al Ricorrente, come detto, un profilo di rischio "medio-basso", a fronte del che non può che destare forti perplessità il fatto che la valutazione di appropriatezza avesse avuto esito positivo, stante la caratteristica di titoli non quotati di tali azioni e le implicazioni che ne conseguono in termini di rischio. E comunque, dagli atti disponibili non risulta nemmeno l'effettivo svolgimento di una tale verifica, nè i criteri usati utilizzati.

In argomento, il Collegio ha già avuto modo di esprimersi nei termini che seguono: *"Non può tacersi l'ulteriore circostanza attinente alla mancanza di qualsivoglia prova circa l'intervenuta verifica di appropriatezza. Qui la Banca ha sostenuto che l'investimento era senz'altro appropriato rispetto al profilo finanziario del cliente ma che, stante il principio di libertà di forma, l'intermediario non sarebbe stato gravato da alcun obbligo di forma prestabilita mediante il quale dare prova dell'intervenuta valutazione di appropriatezza. Il rilievo della Banca non può essere condiviso, anzi va stigmatizzato criticamente. È noto infatti che l'intero processo di investimento deve essere rigorosamente "tracciato" dall'intermediario e che il malinteso principio di libertà di forma, eccetto dalla Banca, non esonera certo l'intermediario dall'onere di registrare le operazioni di investimento compiute con l'investitore.*

Al riguardo è sufficiente ricordare che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell'art. 29 del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob del 29.10.2007, vigente al tempo dei fatti, grava sull'intermediario l'onere di mantenere evidenza delle verifiche svolte. In particolare, quest'ultima disposizione prevede che "gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, idonee a consentire alle autorità vigilanza di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, ed in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti". Ne discende che l'intermediario deve mettersi in condizione di poter provare di aver operato correttamente e ciò, per quanto concerne la presente

procedura arbitrale, anche, e ancor prima, in ossequio del più generale principio dell'onere della prova incombente sull'intermediario ai sensi dell'art. 23, comma 6, del TUF" (cfr. Decisione n. 1096 del 19 novembre 2018).

5. Quanto, poi, alle contestate violazioni degli obblighi di trasparenza e informazione, il Ricorrente lamenta la mancanza di adeguata informativa con riferimento alle caratteristiche di tali azioni, anche con riferimento alla loro natura illiquida, a cui l'Intermediario ha replicato osservando di ritenere di aver, invece, correttamente adempiuto ai propri obblighi, avendo rappresentato le caratteristiche degli strumenti finanziari nell'informativa precontrattuale e la *policy* per la gestione dei conflitti di interesse.

In argomento il Collegio ha già avuto modo di osservare, in precedenti decisioni, che la mera consegna o la dichiarazione del cliente di aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi e dei Fattori di rischio, non possono far ritenere di per sé assolto il complesso degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario nella prestazione di servizi d'investimento (v., tra le altre, Decisione n. 147 del 14 dicembre 2017, Decisione n. 111 del 16 novembre 2017; Decisione n. 34 del 3 agosto 2017); con l'effetto che *"al fine di fornire idonea evidenza del proprio diligente assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa di settore, non è sufficiente che egli riceva la dichiarazione del cliente di "aver preso visione" della documentazione informativa e di "aver ricevuto l'informativa sui rischi dell'investimento" ma è necessario che egli provi di aver adempiuto nella loro effettività a tali obblighi, fornendo al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di valutare le caratteristiche dell'investimento e da ciò farne scaturire consapevoli scelte d'investimento"* (cfr., in tal senso, *ex multis*, anche Decisione n. 692 del 27 luglio 2018 e Decisioni nn. 11, 34, 155 del 2017).

Nel caso di specie, l'Intermediario non ha fornito alcuna idonea evidenza in tal senso.

6. Lo stesso è a dirsi con riferimento alla contestata illiquidità dei titoli di che trattasi, anche al riguardo potendosi richiamare quanto questo Collegio ha già avuto modo di osservare in circostanza analoghe: *"L'imposizione di un simile onere di prova in capo all'intermediario... risponde d'altronde non solo (i) al*

principio generale della vicinanza rispetto alla prova – nel senso che è evidentemente più facile per l’intermediario, che ha sicuramente a disposizione maggiori strumenti informativi sull’andamento degli scambi, sulla misura e la frequenza delle negoziazioni delle azioni, specie quando di propria emissione o di emissione della propria capogruppo, provare che all’atto dell’investimento del cliente quegli strumenti erano liquidi di quanto non sarebbe per quest’ultimo provare che gli stessi erano illiquidi – ma anche, a ben vedere, (ii) al principio, evidentemente al primo connesso, per cui una parte non può essere onerata della prova di un fatto negativo, quale sostanzialmente sarebbe, per il cliente, la prova della “illiquidità” di determinati strumenti finanziari, ossia la prova dell’assenza di un efficiente e continuo sistema di scambi dei medesimi al momento dell’investimento” (cfr., tra le tante, Decisione n. 380 del 13 aprile 2018).

In buona sostanza, l’Intermediario non ha fornito adeguata evidenza di aver assolto ai propri obblighi, essendosi limitato a fare rinvio alla documentazione sopra richiamata senza dare prova di aver fornito al Ricorrente specifiche informazioni sulle caratteristiche delle azioni di che trattasi, fermo restando che, all’infuori delle operazioni di aumento di capitale, non è stato fatto neanche il rinvio ad altra documentazione.

7. Lo stesso è a dirsi con riferimento alla contestata illiquidità dei titoli di che trattasi, anche al riguardo potendosi richiamare quanto questo Collegio ha già avuto modo di osservare in circostanza analoghe: *“L’imposizione di un simile onere di prova in capo all’intermediario... risponde d’altronde non solo (i) al principio generale della vicinanza rispetto alla prova – nel senso che è evidentemente più facile per l’intermediario, che ha sicuramente a disposizione maggiori strumenti informativi sull’andamento degli scambi, sulla misura e la frequenza delle negoziazioni delle azioni, specie quando di propria emissione o di emissione della propria capogruppo, provare che all’atto dell’investimento del cliente quegli strumenti erano liquidi di quanto non sarebbe per quest’ultimo provare che gli stessi erano illiquidi – ma anche, a ben vedere, (ii) al principio, evidentemente al primo connesso, per cui una parte non può essere onerata della prova di un fatto negativo, quale sostanzialmente sarebbe, per il cliente, la*

prova della “illiquidità” di determinati strumenti finanziari, ossia la prova dell’assenza di un efficiente e continuo sistema di scambi dei medesimi al momento dell’investimento” (cfr., tra le tante, Decisione n. 380 del 13 aprile 2018).

Sul punto, i documenti prodotti dall’Intermediario attestano l’avvenuta esecuzione di un totale di quattordici operazioni nell’arco temporale di ben cinque anni (delle quali due nel corso del 2008, due nel corso del 2009 e quattro nel corso del 2011), che non possono ritenersi indicative di una situazione di sufficiente liquidità delle azioni in questione nel periodo temporale che assume rilievo in questa sede.

8. Per effetto di tutto quanto sopra rilevato, deve ritenersi conclusivamente accertata la violazione da parte dell’Intermediario della normativa di settore, dal che consegue il riconoscimento in capo al Ricorrente del diritto ad essere risarcito del danno occorso.

A tal proposito egli chiede il riconoscimento di un ristoro pari complessivamente a 153.072,00 euro, valorizzando il pacchetto titoli detenuto a 18,00 euro per azione.

Tuttavia, quanto alle operazioni effettuate prima del 27 ottobre 2006, il diritto del Ricorrente al risarcimento del danno va ritenuto, per quanto sopra rilevato, oramai prescritto per l’intervenuto decorso del termine decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c.

Inoltre, con riferimento alle operazioni di acquisto di azioni non interessate dalla prescrizione, occorre tenere conto delle somme incassate dal Ricorrente nel periodo aprile 2008/maggio 2017 per complessivi 724,75 euro.

Considerato quanto sopra, il risarcimento riconoscibile in questa sede è da quantificarsi in € 73.020,00 euro, corrispondente a quanto corrisposto per l’acquisto delle azioni per effetto di operazioni non interessate da prescrizione, da cui va tuttavia detratto il valore attuale delle stesse azioni (22.344,00 euro, per n. 4.704 azioni all’ultimo prezzo utile fatto registrare sull’HI-MTF di 4,75 euro per azione) e le somme incassate a titolo di dividendo per le medesime azioni (come sopra detto, 724,75 euro), per un totale di 49.951,25 euro che, rivalutato trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio e dunque di debito di

valore, si attesta a 53.248,03 euro. Sulla detta somma rivalutata spettano altresì gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma rivalutata di € 53.248,03, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi